

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 355 DEL 28/02/2024

O G G E T T O

SENTENZA N. 2216/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RESA A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CIVILE N. 304/2022 R.G., TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E IL SIG. T.A.. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 363/24

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., promosso avanti al Tribunale di Vicenza ed iscritto al n. 3114/2019 R.G. (acquisito al prot. n. 56278 del 03.06.2019), il sig. T.A. conveniva in giudizio l'Azienda ULSS 8 Berica, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della lesione del nervo sciatico popliteo esterno (SPE), avvenuta in occasione di un intervento chirurgico di revisione di artroprotesi, eseguito presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza nel luglio del 2013.
- Il ricorso in questione seguiva una prima richiesta risarcitoria stragiudiziale, acquisita al prot. n. 76229 del 20.11.2015, tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia di Assicurazione LIG Insurance S.A di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 'Vicenza' (ora ULSS 8 'Berica') aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile nel biennio 2014/2015, oltre ad un giudizio per consulenza tecnica preventiva n. 8164/2016 R.G. radicato dal sig. T.A. avanti al Tribunale di Vicenza.
- Nelle more del presente contenzioso, la Compagnia LIG Insurance S.A. veniva coinvolta in diverse vertenze giudiziarie in Romania (procedura fallimentare attivata dall'Autorità di Vigilanza rumena (ASF) e ricorso avverso la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla medesima Autorità), conclusesi con la definitiva revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa a seguito di decisione della Corte di Cassazione rumena n. 3080 dell'01.07.2020; in tale contesto, LIG Insurance S.A., con varie note agli atti dell'UOC Affari Generali, rappresentava all'ULSS di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte in forza del contratto assicurativo e abbandonava, di fatto, la gestione dei sinistri e delle vertenze ad essi connesse.
- Con sentenza n. 3270 in data 29.06.2023, agli atti, il Tribunale di Bucarest ha dichiarato il fallimento della società International Soft Consult srl, già LIG Insurance S.A.
- Stante la situazione della Compagnia sopra evidenziata, l'Azienda, mediante deliberazione del Direttore Generale n. 1315 del 28.08.2019, per la difesa nella causa di merito si costituiva in proprio affidando l'incarico agli avv.ti Marco Zanon e Giuseppe Dussin del foro di Treviso che già avevano patrocinato l'Ente nel procedimento per ATP n. 8164/2016 R.G., i quali, oltre a presentare le argomentazioni utili a supporto delle ragioni dell'Ente, hanno esteso il contraddittorio alla Compagnia LIG Insurance S.A., che rimaneva contumace, ai fini della manleva.
- Il procedimento sommario di cognizione introdotto con il succitato ricorso ex art. 702-bis c.p.c., si concludeva con ordinanza decisoria n. 54/2022 del 13.01.2022, notificata con formula esecutiva dal legale del sig. T.A. (acquisita al prot. n. 10217 del 01.02.2022), con cui il Tribunale di Vicenza ha condannato l'ULSS al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, nonché alla rifusione in favore di questi delle spese legali, ed ha, altresì, condannato LIG Insurance S.A. (ora LIG Imob Investment Srl) a manlevare e tenere indenne l'ULSS 8 di quanto questa sarà tenuta a versare al sig. T.A.

- L'Ente, acquisito il parere dei propri difensori, si determinava ad interporre gravame avverso l'ordinanza decisoria assunta in primo grado, conferendo ai medesimi formale mandato per il giudizio d'Appello con deliberazione n. 171 del 10.02.2022.
- L'impugnazione, accompagnata dall'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza formulata ex art. 283 c.p.c., veniva quindi formalizzata avanti la Corte d'Appello di Venezia (iscritta al R.G. n. 304/2022).
- L'Azienda, preso atto dell'ordinanza del 24.07.2022 della Corte d'Appello di Venezia che ha rigettato l'istanza sospensiva formulata, dava esecuzione all'ordinanza decisoria n. 54/2022 del 13.01.2022 del Tribunale di Vicenza corrispondendo alla Controparte quanto dovuto, al fine di scongiurare iniziative avversarie finalizzate al pignoramento di beni aziendali e conseguenti aggravii di spesa connessi all'azione esecutiva, giusta delibera n. 1295 del 05.08.2022.

Vista la sentenza n. 2216/2023, resa nel procedimento n. 304/2022 R.G., pubblicata in data 13.11.2023, acquisita al prot. n. 123912/2023 con cui la Corte d'Appello di Venezia, così si pronunciava:

“a) rigetta l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;

b) condanna la parte appellante A. T. al pagamento, in favore della parte appellata AZIENDA SANITARIA ULSS N. 8 BERICA, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate nella somma di euro 13.288,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.. Dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Ivan Venzo;

c) AZIENDA SANITARIA ULSS N. 8 BERICA è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115.

Venezia, 9 novembre 2023”.

Vista l'ordinanza di data 11.01.2024, acquisita al prot. n. 4189/2024 del 15.01.2024, con la quale la Corte d'Appello di Venezia si è pronunciata sull'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 2216/2023 *“disponendo che nel punto b) del dispositivo:*

- laddove scritto A. T., si scriva e si legga AZIENDA SANITARIA ULSS N. 8 BERICA:

- laddove scritto AZIENDA SANITARIA ULSS N. 8 BERICA, si scriva e si legga A. T.”.

Vista la nota in atti dell'avv. Zanon di data 06.12.2023, acquisita al prot. n. 123912/2023 con la quale il difensore, oltre ad analizzare gli aspetti salienti degli esiti del procedimento, ha messo in luce plurime ragioni che suggeriscono di non procedere all'impugnazione della sentenza d'appello.

Ritenuto pertanto di prendere atto della citata sentenza n. 2216/2023, nonché dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale di data 11.01.2024, emesse dalla Corte d'Appello di Venezia.

Vista la nota di data 21.02.2024 dell'avv. Venzi, legale della Controparte e distrattario delle spese liquidate nel capo b) della sentenza n. 2216/2023 in favore del sig. T.A., recante i conteggi del dovuto in ragione della predetta decisione, pari ad euro 19.388,79 (inclusi accessori e al lordo della ritenuta d'acconto) a titolo di rifusione delle spese legali del giudizio d'Appello.

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire l'avvio di una procedura di esecuzione forzata con conseguenti aggravii di spesa, dare esecuzione alla summenzionata decisione corrispondendo alla Controparte l'importo complessivo di euro 19.388,79 e, al contempo, versando all'Erario l'ulteriore importo previsto nel capo c) della sentenza n. 2216/2023 a titolo di contributo unificato;

Precisato che la spesa precedentemente indicata di euro 19.388,79 sarà da imputarsi al conto 1202000026 – “Fondo sinistri LIG” e che per lo stesso ammontare si provvederà ad inoltrare richiesta di rimborso ad Azienda Zero ai sensi del Decreto 54 del 06/11/2023 del Direttore Direzione Programmazione e Controllo SSR, mentre, per quanto attiene al pagamento del contributo unificato previsto nel capo C) della sentenza, lo stesso sarà da imputarsi al conto 5803000020 – “Imposte e tasse”.

Ritenuto opportuno soprassedere dall’impugnare la sentenza alla luce del citato parere reso dal Difensore dell’Ente.

Ribadito, infine, che con sentenza n. 3270 in data 29.06.2023, agli atti, il Tribunale di Bucarest ha dichiarato il fallimento della società International Soft Consult Srl, già LIG Insurance S.A., e convenuto, pertanto, di coltivare il tentativo di recupero degli esborsi che precedono nei confronti dell’Assicuratore, proseguendo le azioni intraprese con la summenzionata deliberazione n. 433/2023.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 2216/2023, pubblicata in data 13.11.2023, acquisita al prot. n. 123912/2023, nonché della successiva ordinanza di correzione dell’errore materiale di data 11.01.2024 acquisita al prot. n. 4189/2024 del 15.01.2024, rese nel procedimento n. 304/2022 R.G. avanti alla Corte d’Appello di Venezia, tra l’Azienda ULSS n. 8 Berica, e il sig. T.A.;
2. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento corrispondendo:
 - a) in favore del sig. T.A. l’importo pari ad euro 19.388,79 (inclusi accessori e al lordo della ritenuta d’acconto) a titolo di rifusione delle spese legali del giudizio d’Appello;
 - b) in favore dell’Erario l’ulteriore importo previsto nel capo c) della sentenza n. 2216/2023 a titolo di contributo unificato;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente sarà da imputarsi rispettivamente:
 - a) per quanto attiene l’importo in favore del sig. T.A., al conto 1202000026 – “Fondo sinistri LIG” e che per lo stesso ammontare si provvederà ad inoltrare richiesta di rimborso ad Azienda Zero ai sensi del Decreto 54 del 06/11/2023 del Direttore Direzione Programmazione e Controllo SSR;
 - b) in relazione alle somme dovute a titolo di contributo unificato (capo C della sentenza n. 2216/2023), al conto 5803000020 – “Imposte e tasse”;
4. di provvedere al tentativo di recupero di quanto verrà versato in ragione del presente provvedimento nei modi e nei termini di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 30 marzo 2023 “LIG Insurance S.A. / Azienda ULSS 8 Berica. Avvio di azioni a tutela del credito

erariale avanti al Tribunale di Bucarest, Romania, ed al Fondo di garanzia degli assicurati rumeno. Conferimento dell'incarico defensionale”;

5. di soprassedere dall'impugnare la sentenza n. 2216/2023 della Corte d'Appello di Venezia alla luce del parere reso dal Difensore dell'Ente di cui alle premesse;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
